

# Società dell'Ottavo Reparto

## Statuto

È costituita in Modena una Società col nome di Ottavo Reparto, della quale si elencano i proponimenti.

## Generalità

- Art. 1. - La società è costituita per offrire ai militari ed alle famiglie di questi un luogo decoroso di lettura e di ritrovo.
- Art. 2. - Tutti i militari sono soci permanenti. I parenti ed i militari congedati sono soci temporanei.
- Art. 3. - I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno.

## Amministrazione e Sorveglianza

- Art. 4. - Il Presidente è eletto con il voto deliberativo dei soci permanenti.
- Art. 5. - Dell'amministrazione e sorveglianza è incaricata una commissione così composta: Un Ufficiale Superiore, Direttore. Un Capitano e due ufficiali subalterni, membri. Una dei due ufficiali subalterni, designato dal Direttore, funzionerà da segretario-economista.
- Art. 6. - Possono far parte della Commissione i soli soci permanenti. La Commissione dura in carica un anno, dal gennaio al dicembre ed è nominata dall'adunanza dei Soci, che si riunirà, di massima, nella prima quindicina di gennaio, dopo l'esposizione della situazione finanziaria derivante dalla gestione amministrativa dell'anno trascorso. I membri della commissione scaduta sono rieleggibili.
- Art. 7. - La sostituzione di uno o più membri della commissione per cause di forza maggiore o per altri motivi può essere proposta in qualsiasi momento dal Presidente; essa è devoluta in ogni caso all'adunanza dei soci.
- Art. 8. - Compiti principali della Commissione:
- a) studiare ed attuare tutti quei provvedimenti che si ritengano atti a migliorare la sistemazione ed il funzionamento della Società.

- b) Regolare il buon andamento della Società dal punto di vista disciplinare e da quello amministrativo.
- c) Compilare il regolamento interno della Società.
- d) Provvedere alla buona conservazione dei locali della mobilia e di tutti gli altri materiali di pertinenza della Società, tenendo presente che nessuna modificazione radicale può essere portata agli ambienti senza l'approvazione del Presidente.
- e) Provvedere alla buona conservazione della biblioteca, all'acquisto di libri e di pubblicazioni periodiche, tenendo presente la natura e gli scopi della Società, aggiudicare al miglior offerto la cessione definitiva di pubblicazioni periodiche di seconda lettura.
- f) Provvedere al servizio di banette e fissare i prezzi delle consumazioni con apposita tabella esposta in luogo visibile.

Art. 9. - Qualunque provvedimento implicante da parte dei soci un onere finanziario non contemplato dal presente Statuto deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione dell'adunanza dei soci e risultare approvato da almeno due terzi dei votanti.

Art. 10. - Nessuna affissione è permessa nei locali della Società senza l'approvazione del Direttore.

Art. 11. - Il personale di servizio dipende direttamente dal Segretario della Società che risponde della disciplina di esso.

#### Adunanza dei Soci

Art. 12. - Il Presidente ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'adunanza dei soci, purché sieno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14. Tale convocazione compete esclusivamente al Presidente.

Art. 13. - Qualunque socio può ottenere dal Presidente la convocazione dell'adunanza dei soci, purché ne faccia motivata domanda nell'opposito registro di cui all'articolo 21., e la doraunda accolga l'adesione di almeno la metà dei soci.

Art. 14. - Nessuna adunanza può essere convocata se non sieno presenti alla sede almeno i due terzi dei soci permanenti. Tra i presenti saranno compresi i soci che avranno provveduto a delegare ad altri il proprio voto. (vedi articolo 18)

Art. 15. - Nelle adunanze ciascun socio ha facoltà di presentare a voce o per iscritto qualsiasi proposta ritenga opportuna per migliorare l'andamento della Società stessa. In merito a tali proposte delibereranno i soci presenti.

Art. 16. - Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti esclusi gli astenuti e salve le limitazioni di cui agli articoli 9.-e 17.- Dette deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché l'avviso di convocazione sia comunicato ai soci direttamente, a voce o per iscritto, o con ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattarsi. Hanno voto deliberativo i soli soci permanenti.

Art. 17. - Le proposte implicanti modificazioni dello Statuto non potranno essere attuate se non avranno ottenuta l'approvazione di almeno due terzi dei votanti.

Art. 18. - Sono ammesse le delegazioni di voto da parte dei soci assenti per cause di forza maggiore, purché presentate per iscritto.

Art. 19. - Il Presidente ha facoltà di annullare le deliberazioni delle adunanze quando, a suo inappellabile giudizio, esse contrastino con le disposizioni dei vigenti regolamenti.

Art. 20. - Gli atti di ciascuna adunanza devono essere registrati in apposito verbale da comunicarsi ai soci per l'approvazione, nella prima adunanza successiva.

#### Proposte e Reclami

Art. 21. - Indipendentemente dalle adunanze ciascun socio, permanente o temporaneo, può fare in qualunque momento proposte o reclami, diretti alla commissione, inscrivendoli nell'apposito registro e firmandoli chiaramente. La commissione, dopo averli esaminati, scriverà sullo stesso registro la propria decisione inappellabile, firmata dal Direttore.

## Proventi della Società

Art. 22. - I proventi della Società, amministrata dalla Commissione, sono costituiti da:

- a) Un contributo annuale pagato da ciascun socio permanente o temporaneo.
- b) Somme ricavate dalla cessione in seconda lettura di pubblicazioni periodiche.
- c) Contributi per spese straordinarie deliberate dalle adunanze dei soci.

Art. 23. - Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale i familiari che richiedono notizie per iscopo di trarre motivo di tranquillità sulla sorte dei loro congiunti militari appartenenti a corpi o reparti o servizi mobilitati che i rispettivi depositi o centri di mobilitazione non abbiano fornito.

Modena, 24 aprile 1919

Pietro Baglioni